



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 765 del 2015, proposto dal

Comune di San Giovanni Incarico in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F. Italico De Santis e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Davide Trabucco, in Latina, corso della Repubblica, n. 200

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Chieppa e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4

nei confronti di

Società Ambiente Frosinone (S.A.F.) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Mauro Vicano, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Marzi e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione della Regione Lazio n. G12097 dell'8 ottobre 2015, pubblicata sul B.U.R.L. n. 83 del 15 ottobre 2015, recante la determinazione della tariffa definitiva per l'accesso dei rifiuti urbani all'impianto di selezione e trattamento dei rifiuti per la produzione di CDR (CSS), sito nel Comune di Colfelice, di proprietà della S.A.F. S.p.A.;
- ove necessario, dell'accordo intercorso tra la Regione Lazio e la S.A.F. S.p.A. di cui al verbale del 16 settembre 2015, con specifico riferimento alla ripartizione, a carico dei Comuni partecipanti, dei costi aggiuntivi derivanti per la Regione Lazio dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. 685/2014 del 20 gennaio 2014.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal Comune ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della S.A.F. S.p.A.;

Viste le memorie difensive e la documentazione della Regione Lazio e della S.A.F. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 55 e segg. del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);

Nominato relatore nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2016 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza

Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso appare

assistito da fumus boni juris, in quanto la tesi della Regione (secondo cui effettivi beneficiari del ritardo nella determinazione della tariffa definitiva che la S.A.F. S.p.A. versa alla MAD S.r.l. sono i Comuni che conferiscono i rifiuti alla predetta S.A.F. S.p.A.) confonde il diritto di credito inerente ai rapporti tra le due società con la condanna giudiziale della Regione al risarcimento del danno da ritardo. Ciò trascura: a) la colpevole inerzia imputabile alla Regione, b) la circostanza che la differenza tra il riferito diritto di credito e la condanna giudiziale era stata delineata dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. 685/2014 del 20 gennaio 2014 (v. pagg. 22/23), c) il fatto che nell'un caso si tratta di obbligazione di valuta e nell'altro caso di obbligazione di valore;

Ritenuta, per quanto detto, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare di cui all'art. 55 c.p.a.;

Ritenuto di dover fissare la discussione del merito della causa all'udienza pubblica del 22 settembre 2016;

Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare le spese della presente fase cautelare del giudizio secondo il criterio della soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati.

Fissa la trattazione del merito della causa all'udienza pubblica del 22 settembre 2016.

Condanna la Regione Lazio e la S.A.F. S.p.A. al pagamento in favore del Comune ricorrente delle spese della fase cautelare del giudizio, che liquida in misura forfettaria in € 500,00 (cinquecento/00) a carico di ciascuna delle predette soccombenti, per complessivi €

1.000,00 (mille/00), più accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016, con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente FF

Davide Soricelli, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)